

AS 452

(DL 198/22 - PROROGA TERMINI)

(Commissioni riunite 1a e 5a)

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

1 febbraio 2023 h. 21,30

IL GOVERNO

A.S. 452

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

“20-bis. All’articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici» sono sostituite dalle seguenti «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro»”.

1.1000



A.S. 452

Relazione tecnica

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

18/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

[Handwritten signature]



EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari."



IL GOVERNO

1.1001




Relazione tecnica

La disposizione – che prevede la disapplicazione dell'articolo 5, comma 9, del d.l. 95 del 2012 e riconosce, nello specifico, la possibilità di conferire incarichi di vertice, anche retribuiti, a personale in quiescenza - trova applicazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate nei bilanci delle amministrazioni interessate e, pertanto, dalla disposizione in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

27/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

“22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio”.

IL GOVERNO

1.1002



A.S. 452

Relazione tecnica

Trattandosi di assunzioni già autorizzate, le relative spese hanno copertura e, pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

25/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

ARW




EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) all’articolo 2, comma 3, le parole «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2022» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore»”.

IL GOVERNO
2.1000



Relazione tecnica

La disposizione ha natura ordinamentale ed è insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

20/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

CRW



Carriera dirigenziale Polizia di Stato

Art. 2

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole <<1° gennaio 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<1° gennaio 2025>>".



IL GOVERNO

2.1001



Relazione tecnica


La disposizione da prorogare riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

16/01/2023

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

“7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.”.



IL GOVERNO

2.1003



Relazione tecnica

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

17/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



<<All'articolo 3, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. Alla fine del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 sono

aggiunte le seguenti parole:

“Per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019 è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 750.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

10-ter. *Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è pari a 700.000 euro per concludere i rimborsi relativi al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 e successive modifiche; gli aderenti comunicano a PagoPA s.p.a. entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni del 30 novembre 2020 stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo non oltre il limite massimo complessivo di 700 mila euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 700.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.>>*

IL GOVERNO

3.1000



Relazione tecnica

Comma 10-*bis*. Per la gestione dei contenziosi proposti avverso le determinazioni del FIR e per il completamento delle attività del Fondo, si prevede di prorogare nell'anno 2023 il Disciplinare del 2 ottobre 2019, concernente le attività di gestione della Segreteria tecnica da parte di Consap spa a supporto della Commissione tecnica competente prevista dall'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per l'attività di Segreteria tecnica di Consap a supporto della Commissione è previsto uno stanziamento per l'importo massimo pari a 750.000 (capitolo 1598).

Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per l'importo complessivo di euro 750.000 per l'anno 2023 del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Comma 10 *ter*. Il Programma Cashback aveva previsto il diritto al rimborso in denaro, secondo condizioni, casi e criteri individuati dall'articolo 1, commi 288 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020 n. 156.

Agli oneri derivanti pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per l'importo complessivo di euro 700.000 per l'anno 2023 del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Detto Programma è stato sospeso nel secondo semestre 2021 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (sostituito dall'art. 11-bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106) e quindi concluso il 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 640 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermi restando il completamento delle operazioni di rimborso nonché la gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del medesimo Programma.

Pertanto, l'articolo 1, comma 644, della predetta legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha istituito un apposito Fondo per l'anno 2022 per far fronte agli oneri relativi al completamento delle operazioni di rimborso, nonché alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback.

A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze, Consap spa e PagoPA spa hanno pubblicato appositi avvisi sui rispettivi siti internet ed effettuato messaggi individuali tramite l'App IO, invitando gli utenti interessati a comunicare i codici IBAN mancanti o corretti entro il termine del 31 luglio 2022 e successivamente anche entro il 31 ottobre 2022, per rendere possibile le operazioni di rimborso.

Restano tuttavia da rimborsare circa 43 mila aderenti al programma cashback per IBAN mancante o errato. Peraltro, viene fissato un termine di decadenza per il completamento dei pagamenti e per la proposizione di contestazioni, tenuto conto che: la mancata comunicazione da



/

parte degli interessati, nonostante gli avvisi effettuati, del codice IBAN rende impossibile l'accredito mediante bonifico del rimborso; le somme sono di importo individuale inferiore a 150 euro e ormai risalenti al periodo da dicembre 2020 a giugno 2021; è necessario concludere le procedure residue del programma cashback conclusosi, per evitare l'ulteriore perpetuarsi degli oneri annuali di spesa pubblica relativi alle procedure di pagamento individuale; occorre rispettare i limiti di proporzionalità nella conservazione dei dati personali previsti dalla disciplina vigente in materia di privacy.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

26/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



IL GOVERNO

3.0.1000

A.S.452

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Articolo 3-bis

(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)

1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 205 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";
 - b) ai commi 206 e 213, il numero "205" è sostituito dal numero "204";
 - c) dopo il comma 221 è inserito il seguente comma: "221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";
 - d) al comma 222, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";
 - e) ai commi 222 e 230, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023";
 - f) dopo il comma 229, sono inseriti i seguenti: «229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";
- 229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.
- 229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il



rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 23 dicembre 2014.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



IL GOVERNO

3.0.1000



3/2

Relazione tecnica

La disposizione prevede, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che non abbiano deliberato, entro il 31 gennaio 2023, di inibire l'annullamento nella forma parziale prevista dai commi 227 e 228 della legge n. 197 del 2022, la possibilità di adottare ancora tale provvedimento entro il 31 marzo 2023 e introduce la facoltà di applicare integralmente le disposizioni di stralcio del comma 222 della citata legge ai carichi da loro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023. In ragione della nuova facoltà riconosciuta ai predetti enti creditori e dei tempi di relativo esercizio, spostata dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la data di rendicontazione agli enti creditori delle quote annullate, nonché al 30 aprile 2023 la data (attualmente fissata al 31 marzo 2023) di annullamento dei debiti risultanti dai carichi fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015. Fino alla medesima data del 30 aprile è sospesa la riscossione dei carichi di interesse.

Per la quantificazione degli impatti della disposizione in commento sulle riscossioni da ruolo, in analogia alle precedenti stime operate per la quantificazione dell'effetto dell'annullamento, integrale o parziale, dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 (legge di Bilancio 2023), si è considerato:

- l'impatto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119);
- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione.

È stata, inoltre, stimata la correlata riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi da 14 al 23), a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò, in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo c.d. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal nuovo comma 229-*quater*, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di quelle per le procedure esecutive, relative ai carichi annullati integralmente ai sensi del nuovo comma 229-*bis*, è stata stimata la quota di crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese afferenti alle attività già svolte dall'agente della riscossione per i predetti carichi; per tali spese, ad ogni modo, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è previsto il rimborso a carico del singolo ente creditore e, pertanto, non sono contemplati nuovi oneri a carico dello Stato.

Gli impatti sopra delineati, nell'ottica della massima prudenza, ossia nella duplice ipotesi che nessuno degli enti stabilisca di inibire l'annullamento nella forma parziale prevista dai commi 227 e 228 e che



tutti gli enti, invece, stabiliscano di avvalersi della facoltà di annullamento integrale di cui al comma 222, previsto dal nuovo comma 229-bis, sono rappresentati nella tabella che segue:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,6
Impatto su riscossione ordinaria	-10,7	-9,4	-2,5	-5,7	-8,3	-11,9	-7,9	-4,0	-2,6	-1,3	-64,3
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-43,3	-9,4	-2,5	-5,7	-8,3	-11,9	-7,9	-4,0	-2,6	-1,3	-96,9

di cui:

Erario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enti previdenziali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri enti	-43,3	-9,4	-2,5	-5,7	-8,3	-11,9	-7,9	-4,0	-2,6	-1,3	-96,9

Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	-1,72	-0,25	-0,05	-0,08	-0,07	-0,03	-0,01	0,0	0,0	0,0	-2,21
Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica (a carico dei singoli enti diversi dall'erario)	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-55,0

Ciò posto, considerando che una parte degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche di considerevole rilevanza, ha già manifestato l'intenzione di non aderire all'annullamento parziale, e che è ragionevole attendersi che solo una parte degli enti aderiranno all'annullamento integrale, l'impatto potrebbe ridursi di almeno un 50% di quanto stimato, senza che venga meno il carattere prudenziale della stima.

Gli effetti del provvedimento sono, pertanto, rappresentati nella tabella che segue:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3
Impatto su riscossione ordinaria	-5,4	-4,7	-1,3	-2,9	-4,2	-6,0	-4,0	-2,0	-1,3	-0,7	-32,2
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-21,7	-4,7	-1,3	-2,9	-4,2	-6,0	-4,0	-2,0	-1,3	-0,7	-48,5

di cui:

Erario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enti previdenziali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri enti	-21,7	-4,7	-1,3	-2,9	-4,2	-6,0	-4,0	-2,0	-1,3	-0,7	-48,5

Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	-0,86	-0,13	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-1,11
Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica (a carico dei singoli enti diversi dall'erario)	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-27,5

Al comma 2 della disposizione è riportata la copertura finanziaria, secondo cui agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno




✓

2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

01/02/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



A.S. 452

All'articolo 4 dopo il comma 8, inserire il seguente: 8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2023 ».

Conseguentemente

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.4 del 2023."

IL GOVERNO



IL GOVERNO

4.1000




Relazione Tecnica

L'emendamento prevede la rifusione nell'AS 452 delle disposizioni recate dal decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4 che viene contestualmente abrogato. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come indicato nella relazione tecnica relativa al citato decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

18/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



IL GOVERNO

6.1000

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende correggere alcuni refusi derivanti dalla collazione delle proposte MUR nel testo giunto ad adozione, dando anche seguito ai rilievi presenti nel dossier di documentazione del Servizio Studi del Senato. Nel dettaglio, erano saltate le parole «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti” facendo residuare una disposizione sì di senso compiuto, ma che richiedeva la sostituzione di parole non presenti nel testo della legislazione da modificare.

Al fine di rimediare a quanto descritto, si richiede ora di sostituire integralmente la lettera ripristinando la formulazione originaria. Resta ferma la finalità della disposizione, in linea con quanto riportato nella relazione illustrativa del decreto-legge, ossia quella di disporre la proroga all'anno accademico 2024/2025 dell'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per il reclutamento del personale del comparto AFAM. La necessità di tale modifica è stata rappresentata anche in sede di analisi tecnico normativa da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

RELAZIONE TECNICA

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

27/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

Biagio Mazzotta



EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente

8-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.



IL GOVERNO

6.1001



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento introduce un nuovo comma 8-*bis* per prorogare di un anno — dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicazione di alcune norme che prevedono particolari modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.


La proroga di cui in parola consentirebbe di mantenere le modalità semplificate introdotte nel periodo CoViD anche nell'attuale momento di transizione tra il regime precedente, che prevedeva lo svolgimento dell'esame di Stato, e quello delineato dalla nuova legge n. 163/2021, che invece non lo contempla più. Ciò si rende necessario per coloro che hanno completato il corso di studi secondo il regime precedente, ma non potranno svolgerlo con il regime che presto diverrà operativo, per cui il ripristino temporaneo della vecchia modalità risulterebbe di fatto inutilmente penalizzante. La proroga non trova, tuttavia, applicazione per particolari professioni regolate dalla legge sulle lauree abilitanti (odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale).

RELAZIONE TECNICA

Le norme di natura ordinamentale non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

27/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



EMENDAMENTO

(Articolo 7)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “e 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023”;

b) al secondo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2023”, e le parole: “2021” sono sostituite dalle seguenti: “2022”.”



IL GOVERNO

7.1000




Relazione tecnica

La proposta normativa in esame si limita a prevedere che, anche per l'anno 2023, così come previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come ridenominato dall'articolo 1, comma 631 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "*Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo*" destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, avvenga sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

30/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*




“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”

ART. 8

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».”



IL GOVERNO

8.1000



RELAZIONE TECNICA

La presente proposta emendativa è tesa a modificare l'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si prevede, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nel corso degli ultimi anni e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, il blocco fino al 31 dicembre 2023 per il personale dell'Amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001.


Nello specifico, la perdurante e significativa scoperta di organico degli Uffici centrali e giudiziari, consiglia di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane, estendendo per un altro anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

L'intervento proposto è coerente con quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in fase di conversione, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2023 della disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che consente il comando, distacco o assegnazione del personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia presso altre pubbliche amministrazioni solo previo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia; ciò al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

18/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-*bis*. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.”.



IL GOVERNO

8.1001




RELAZIONE TECNICA

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali, peraltro già vigenti fino al 31 dicembre 2022, attuate con le risorse umane e strumentali e finanziarie assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

24/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta





Emendamento

Art. 10

All'articolo 10, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “31 maggio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.



IL GOVERNO

10.1000



Relazione tecnica

La proposta emendativa è finalizzata a differire, al 30 giugno 2023, il termine previsto dal comma 27-bis dell'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, attualmente fissato al 31 maggio 2022, per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, che reca la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso.

L'esigenza di differire detto termine deriva dalla necessità di concludere l'istruttoria finalizzata ad aggiornare, ai fini dell'integrale recepimento nel decreto ministeriale di cui al comma 27-bis dell'articolo 95, il Protocollo d'intesa del 1993, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, recante "*Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia*". Detto Protocollo ha disciplinato, e continua a disciplinare, giuste le previsioni di cui all'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di movimentazione e gestione dei sedimenti nella laguna di Venezia.

In considerazione del lungo tempo trascorso dalla sottoscrizione del citato Protocollo, dell'evoluzione della normativa ambientale di settore, nonché della disponibilità di nuovi dati e metodi scientifici per la valutazione della qualità dei sedimenti, è stata, pertanto, avviata un'istruttoria tecnica finalizzata ad aggiornare i criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia, nonché a definire la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. A tale istruttoria hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Provveditorato, i rappresentanti della Regione del Veneto, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientali (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), dei Comuni di Venezia e di Chioggia, della Città Metropolitana di Venezia e dell'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali.

All'esito di detta istruttoria tecnica, lo schema di regolamento di cui trattasi, in data 13 giugno 2022, è stato trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio di Stato che, con il



parere n. 1164/2022, reso nell'adunanza del 21 giugno 2022, ha formulato alcune osservazioni, evidenziando, in particolare la necessità di:

- prevedere un'unica procedura autorizzatoria, in luogo delle due distinte procedure poste in sequenza logica e cronologica tra di loro e relative, rispettivamente, alla caratterizzazione e classificazione dei sedimenti e alla movimentazione e gestione degli stessi;

- unificare, in un unico allegato, i due precedenti allegati, ordinandone i contenuti in maniera più coerente rispetto alle sequenze procedurali disciplinate nell'articolato, in considerazione della distinzione tra la fase istruttoria, attinente alla caratterizzazione e classificazione dei sedimenti, e la fase decisoria, attinente alla movimentazione e gestione degli stessi.

In accoglimento delle suddette osservazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha elaborato una nuova versione dello schema di regolamento sul quale il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 ottobre 2022, ha espresso il parere favorevole n. 1916/2022 e, pertanto, ai fini del rilascio del nulla osta previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato trasmesso in data 9 gennaio 2023 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.


Nell'ambito dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è emersa, pertanto, la necessità di prevedere il differimento del termine per l'adozione del regolamento in esame in quanto l'articolo 95, comma 27-bis, del citato decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, prevede l'adozione dello stesso entro il 31 maggio 2022.

La disposizione, prevedendo un differimento del termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

2


26/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



A.S. 452

All'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1 -bis. All'art. 1, comma 908 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «per il biennio 2021-2022» sono sostituite con le parole «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e dopo il primo periodo, alle parole «personale non dirigenziale» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al periodo precedente, l'AGEA è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.»”



IL GOVERNO
15.1000



RELAZIONE TECNICA


La proposta emendativa interviene sull' art. 1, comma 908 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando le facoltà assunzionali di Agea anche per l'anno 2023, questo al fine di garantire un adeguamento della struttura organizzativa di AGEA con lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e con gli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica.

La proposta prevede, inoltre, la possibilità che AGEA attinga a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali, per consentire la copertura di tutti i posti previsti.

La predetta possibilità di avvalersi di graduatorie già in essere consente di affermare che la proposta non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

31/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



All'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.”



IL GOVERNO

15.1001




RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa prevede la proroga fino a giugno 2023 dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici in scadenza nel 2022. La proroga è necessaria poiché per i rinnovi è essenziale la frequenza di specifici corsi che negli anni caratterizzati dalla pandemia non si sono svolti e per i quali, tuttora, risulta complicata l'organizzazione. Al riguardo si rappresenta che le Amministrazioni pubbliche non sono coinvolte nell'organizzazione e nel finanziamento dei predetti corsi i quali sono organizzati dalle Camere di commercio e la quota di iscrizione dei partecipanti è esente da IVA. La proposta, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

31/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



A.S. 452

Emendamento articolo 16

Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera c).

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

IL GOVERNO

16.1000




A.S. 452

Relazione tecnica

La proposta emendativa reca disposizioni di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

27/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Biagio Mazzotta", with a large, stylized flourish underneath.

Emendamento articolo 16

Al comma 5, dopo le parole: "allo stanziamento originario." inserire il seguente periodo: "La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138".



IL GOVERNO

16.1001




Relazione tecnica

La proposta emendativa, limitandosi a specificare le finalità di impiego delle risorse già trasferite a Sport e Salute S.p.A.ma non utilizzate e risultate eccedenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:


Articolo 16-bis

(Modifiche all'articolo 86 del TUIR)

1. Al comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «*o a un anno per le società sportive professionistiche,*» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.*».



IL GOVERNO

16.0.1000



A.S. 452

Relazione tecnica

La disposizione introduce alcune modifiche al trattamento fiscale delle plusvalenze dei beni posseduti dalle società sportive professionistiche.

In particolare, l'intervento di cui al comma 1, lett. a) elimina la facoltà per le società sportive di poter ripartire le plusvalenze in cinque anni ai fini della determinazione del reddito nel caso di possesso di un anno, rientrando pertanto nella condizione generale di possesso triennale.

La misura di cui al comma 1, lett. b) limita l'ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in cinque anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro.

Le suddette disposizioni mirano a restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito, determinando potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

01/02/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «sette unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità»;

b) al comma 4, le parole: «, previa intesa,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024.»;

c) al comma 10, dopo le parole: «eventualmente destinate» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi»;

«2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



IL GOVERNO

18.1000



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 18 del decreto – legge n. 198 del 2022 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, individuando, al contempo, come termine di durata dell'incarico la data del 31 dicembre 2023.

La proposta emendativa dispone, in primo luogo, l'incremento della durata dell'incarico commissariale fino alla data del 31 dicembre 2024.

In considerazione della gratuità dell'incarico in parola (prevista dall'art. 11 – *ter*, comma 1, ultimo periodo, del decreto – legge n. 44 del 2021), si evidenzia, in relazione ai profili finanziari della proposta, che la modifica prevista ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In secondo luogo, la proposta emendativa reca plurime modifiche all'art. 11 - *ter* del citato decreto – legge n. 44 del 2021:

- incrementando di tre unità il contingente di personale, previsto dal comma 3 del citato art. 11 – *ter* e costituente la struttura di supporto del Commissario straordinario;
- eliminando dal comma 4, in coerenza con il trasferimento delle funzioni commissariali in capo al Presidente della Regione Siciliana, la necessità dell'intesa con la medesima Regione ai fini dell'utilizzazione degli uffici regionali per lo svolgimento delle attività di attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte del Commissario straordinario;
- inserendo un comma aggiuntivo 4-*bis*, recante la previsione della possibilità per il Commissario straordinario di nominare un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, al quale conferire un incarico di durata pari a quella del Commissario straordinario (31.12.2024);
- stabilendo che sulla contabilità speciale di cui al comma 10 e intestata al Commissario straordinario affluiscano anche le risorse derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali e prevenendo una finalizzazione prioritaria delle risorse per l'acquisito di alloggi.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che ai maggiori oneri derivanti dalla proposta emendativa, pari a 163.856 euro per l'anno 2023 e in 347.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, a legislazione vigente, garantisce la copertura finanziaria delle spese per il personale e per il funzionamento della struttura commissariale.

Relativamente alla quantificazione di detti maggiori oneri, si precisa che sono stati considerati:

- in relazione alle tre unità aggiuntive di personale, i medesimi dati contenuti nella relazione tecnica afferenti all'art. 11 – *ter*, che indica un onere relativo al solo trattamento accessorio di 21.309 euro (di cui il 32,7% per oneri previdenziali e IRAP) per ciascuna delle unità di personale assegnate alla struttura commissariale, da cui consegue un maggiore onere, in considerazione delle citate tre unità aggiuntive, di euro 63.927 su base annua che, parametrata per il 2023 al periodo di effettivo utilizzo (10 mesi) si riduce, per detto anno, a euro 53.272;
- l'importo massimo riconoscibile al sub-commissario, ove nominato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (euro 100.000, annui a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'amministrazione per un totale di 132.700), assumendo che la relativa nomina venga effettuata in data non anteriore al 1° marzo 2023 e che, pertanto, per il solo anno 2023, l'onere si riduca ad euro 110.584 euro comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo



AS 452- Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente

ART. 20-bis

(Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

IL GOVERNO



**IL GOVERNO
20.0.1000**



Relazione tecnica

La proposta dispone l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, per 5 milioni di euro per l'anno 2023.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

19/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

